

Essa dice: i fatti sono provati, e la posizione era questa: Si era andati per commettere il furto, ma ad esso non fu dato un principio di esecuzione. Niente quindi reato di furto.

Restava la imputazione di associazione di malfattori, ma la sentenza disse che il concerto per commettere un singolo reato non basta a costituire l'associazione, per l'esistenza della quale occorre qualche cosa di stabile, di durata, di permanente.

Comunque, i fatti illeciti erano provati, e pure dovette assolversi perchè essi non costituivano reato!

Questa è una maniera di ragionare che si chiama diritto penale! Un galantuomo che dice ladro a un ladro si prende 10 o 12 mesi di reclusione perchè il suo fatto costituisce reato. Alcuni invece che si uniscono per andare a rubare e partono dal loro paese, e sono sorpresi sul punto di commettere il furto, ricevono l'assoluzione perchè il loro fatto non costituisce reato! Ma la figura morale di un imputato sorge dai fatti illeciti e non dalle quisquiglie giuridiche!

Poi viene un altro più importante capitolo: l'imputazione del tentativo di grassazione contro Todaro.

Il buon Mastellari vi ha narrato come andarono i fatti. Todaro portava dei quattrini, fu aggredito, lasciò volentieri i quattrini; lo volevano sequestrare, si ribellò; lo trascinarono, resistette; lo lasciarono — Ma egli non vi ha detto che ci fu ancora una piccola appendice: Quando Todaro fu a casa sua i malfattori mandarono a suo cognato una lettera, in cui dicevano: vostro cognato Todaro per farsi lasciare ci ha promesso di mandare del denaro e non ce l'ha mandato, faccia il suo dovere o peggio per lui. — Insomma una lettera minatoria. E il giudice istruttore pensò: questa lettera può essere la via per scoprire chi sono gli autori, e a tutti gli imputati richiese se essi fossero in grado di scrivere, e fece loro scrivere sotto la sua dettatura le parole stesse della lettera minatoria per confrontare i caratteri. Così si arrivò all'interrogatorio dell'imputato Fontana. Ma Giuseppe Fontana cominciò dal dichiararsi analfabeta, e quando gli si parlò della lettera disse: La lettera non può essere mia per la semplice ragione che io non so nè leggere, nè scrivere. Il giudice istruttore, uomo dabbene, si contentò di ciò: non mi con-

tento però io e dico: quando ha fatto i suoi studi il signor Fontana? E siccome il processo Todaro è del 1881, e ci sono processi del 1876, vado a prendere questo precedente e trovo che in un interrogatorio subito al 1876 Fontana si dichiarava alfabeto, e faceva la sua brava firma tale quale la fa oggi: non ha fatto progressi, il sig. Fontana in calligrafia!

Gatta ci cova, dico io, e se Fontana nel 1881 ha dichiarato di non sapere scrivere vuol dire che aveva bisogno di dichiarare questa menzogna. E allora vado a guardare quella lettera minatoria. Essa è chiusa in due buste: una busta interna diretta a Todaro, una busta esterna diretta al cognato.

La lettera è scritta con una calligrafia artefatta ed iriconoscibile; sulla busta interna l'indirizzo è sempre con calligrafia alterata ed iriconoscibile; la busta di fuori però, quella diretta al cognato, è scritta con calligrafia naturale.

Ora signori, io ho preso la lettera del Fontana e la busta e ho messo tutto in confronto con la firma del '76; quello che ho rilevato, lo immaginate, e la più perfetta identità tra il carattere di Fontana e quello della busta esterna! Ed è utile che voi stessi facciate il confronto e vi rendiate conto della cosa.

(L'oratore presenta la lettera e la firma di Fontana del '76).

Salerno. non la riconosco di carattere del Fontana, occorre una perizia.

Marchesano. Giudicheranno i Giurati. (I giurati esaminano il fascicolo).

Signor Presidente, la difesa ha ampia facoltà di chiedere i mezzi che a lei piacciono. Per me la perizia l'ha fatta il Fontana, quando interrogato nel processo Todaro, ha detto di essere analfabeta mentre fin da 5 anni innanzi era perfettamente alfabeto!

Ecco, per finire, signori, quali sono le sventure del Fontana.

Ma quest'uomo ha non una, ma una serie di fortune! Prima gli alibi notturni bene accolti; poi le condizioni giuridiche favorevoli; ed ora un giudice, in questo processo Todaro, che si lascia ingannare e non pensa a vedere se le affermazioni di analfabetismo dell'imputato sia-

no, o no, vere, dando prova di una mancanza inverosimile di fiuto.

E' poi venuto il processo di Napoli, per falsi biglietti, e là le prove non solo c'erano, ma erano state raccolte, evalutate: ciononostante ad un certo punto viene l'ordinanza della quale parleremo domani!

E' così che questo *sventurato* e' arrivato a percorrere sempre impunito tutti i gradi della sua carriera, dal tentato furto, al tentato sequestro in persona di Todaro, e, grado, grado, all'ultimo dei suoi delitti, l'assassinio di Emanuele Notarbartolo. Ma di questo, perdio, sarà punito!

Udienza del giorno 6 giugno — Seduta antimeridiana

Signori Giurati,

Ho un debito da sciogliere verso la difesa di Fontana e lo pago subito. L'ordinanza di proscioglimento per l'aggressione Cavallaro fu pronunciata contro Galluzzi' Rosario, Troia Giuseppe, *Fontana Giuseppe di Vincenzo*, Dimaio Stefano, Fontana Giuseppe di Rosario ed altri.

Dunque, come dicevo ieri, nella intestazione dell'ordinanza e' ben chiaramente detto, che l'ordinanza di proscioglimento riguarda entrambi i Fontana. Solo, come dicevo ieri, nel dispositivo si disse, per errore materiale: si dichiara per insufficienza d'indizii non farsi luogo contro Giuseppe e Rosario Fontana. S'indica cioè una volta sola, un Fontana senza paternità; Ma, signori è questo il dispositivo di non luogo a favore di Fontana, e se lo si vuole assolto bisogna contentarsi di ritenere che quella assoluzione per insufficienza di indizii riguarda questo Giuseppe Fontana. Lo errore fu puramente materiale, ma l'ordinanza è contro o, per dir meglio, a favore di tutti e due i Fontana.

E veniamo ad altro, cioè al processo per spendita di biglietti falsi. Non ne farò la storia, perchè se non è un processo così voluminoso come il nostro, anche esso non ischerza. Ve ne dirò brevemente quello che può interessarvi.

Furono sorpresi a Venezia in flagrante spendita di biglietti falsi da 100 lire, tre gentiluomini palermitani: Chetta Francesco, Pericò Francesco, Randazzo Iago, e un quarto Cardinali Agésilao che non è di Palermo. Ar-

restati costoro, furono sequestrate le corrispondenze che si trovavano alla posta spedite al loro indirizzo da Palermo, e nello stesso tempo si seppe che il 25 aprile '96 era stato riscosso a Palermo un vaglia di L. 200 spedito da Francesco Pericò, uno dei 4 arrestati a Venezia, quello nella cui cappelliera si erano trovati 80 o 90 biglietti falsi. Il vaglia emesso a nome di Giuseppe Fontana, e girato colla firma di lui, fu riscosso da Camillo Pericò. In base alle lettere, che leggeremo, e a questo vaglia, fu arrestato il Fontana.

Giuseppe Fontana appena tradotto a Venezia subì il suo interrogatorio, nel quale si difese con quella audacia e con quella chiarezza che per lui e' pregio non indifferente, dato il genere di *sport* a cui si è dedicato. Egli disse: « sono un soprastante, un fattore di campagna, dell'illustrissimo principe Mirto. Mi hanno detto che sono arrestato per aver girato un vaglia. Non ho mai girato alcun vaglia. E, del resto, anche se lo avessi girato non so come ciò potrebbe essere reato. Non ho commesso alcun reato. Altra volta fui arrestato per sospetto di grassazione e d'omicidio, e non solo fui assolto, ma sono anche fornito di permesso d'armi e anche di permesso di portar rivoltella. »

E ciò infatti era vero!

Interrogato sulle sue relazioni con Francesco Pericò, disse: « Io conosco Pericò da circa due anni, ed ebbi occasione di conoscerlo quando faceva parte ed era l'anima di un comitato elettorale. Egli era, o quanto meno diceva di essere, un grande elettore, e ricordo che nelle ultime elezioni politiche Pericò diceva di aver avuto incarico dal questore di Palermo di lavorare per Crispi. Non ho avuto alcun rapporto di affari con Pericò. Da circa 3 o 4 mesi non l'ho visto; è noto che per ragione d'occupazioni io sto quasi sempre lontano da Palermo. Non ho mai ricevuto, nè ho motivo di ricevere, vaglia da Pericò *perchè nessun credito ho verso di lui per alcuna ragione.* »

Domandato se a Francesco Pericò egli Fontana avesse prestato denaro, rispose: « Nossignore ».

E Camillo Pericò, quello a cui è stato girato il vaglia, lo conoscete? « Lo conosco da circa due anni, ma nemmeno con lui ho mai avuto rapporti di sorta. »

Dettagli che Pericò spedì il vaglia in conto di mag-

gior suo debito, come da deposizione di esso Pericò, rispose: « Il fatto che non ho e non ebbi mai alcun credito verso Pericò dimostra, che non ricevetti da lui alcun vaglia. Se è vero quanto mi si dice bisogna o che il titolare del vaglia sia un mio omonimo, o che si sia falsificata la mia firma nella girata del vaglia ».

Queste difese precise, chiare, determinate, fondate su negative assolute, avevano però un piccolo inconveniente, che era di trovarsi in aperta, assoluta, stridente contraddizione con quanto era stato depresso dal Pericò.

Infatti sul proposito era stato interrogato fino dall'aprile del '96 Francesco Pericò che aveva detto così: « Conosco Giuseppe Fontana di Palermo » e siccome gli si domandava se si trattava del bettoliere, rispondeva: « Non è bettoliere, *ma è un impiegato del principe Mirto* ». Tenete a mente questa qualifica precisa, che identifica Fontana Giuseppe di Vincenzo, e aspettate: « Con lui — continua Pericò — ho un debito di L. 600 e perciò, da qui, appena arrivato, gli ho spedito un vaglia postale ordinario di L. 200. Il vaglia era intestato a suo nome e fu spedito dentro una lettera diretta a Camillo. »

A questo interrogatorio è utile far seguire l'interrogatorio subito dallo stesso Pericò nel 26 maggio '96, dove dà maggiori dettagli, e cioè che Fontana Giuseppe di Vincenzo lo conosceva da parecchi anni e con lui non aveva mai avuto rapporti d'affari. « Fu solo — soggiunse — quattro o cinque mesi prima della mia partenza da Palermo, che avendo bisogno di denaro *ricorsi alla sua amicizia* per averne in prestito L. 600. *Non ricorsi invano a quel gentiluomo* che subito *mi consegnò la somma* in una miscela di biglietti di vario taglio e specie, senza pretendere un soldo d'interessi e nemmeno un rigo di ricevuta scritta.

Io gli promisi che in capo a 3 mesi lo avrei rimborsato. »

Dunque gli equivoci non sono possibili. Pericò ricorse alla amicizia di Fontana, e Fontana i quattrini glieli consegnò in una miscela di biglietti di vario taglio senza pretendere nè interessi nè ricevuta. « Prima della partenza — disse ancora — non pagai tale debito malgrado che avessi i quattrini in tasca, primo perchè Fontana gira e non è mai a Palermo, poi perchè non intendeva diminuire

di L. 200 la somma che portavo in viaggio, e finalmente perchè Fontana non ne aveva bisogno ».

E chiestogli: « C'è nessuno che sappia di tale prestito? », rispondeva: Molti altri testi sanno di questo prestito *fattomi direttamente da Fontana*, ma non li cito perchè non voglio incomodarli a venir fino a Venezia ».

Vedete che uomo gentile, delicato!

Noi dunque vediamo che c'è aperta, recisa contraddizione in termini tra la dichiarazione di Fontana e quella di Pericò.

O questi due signori mentiscono, o almeno uno dei due mentisce, e ciò perchè la vera ragione del vaglia non è confessabile, come risulta dai documenti. Difatti fu sequestrata, datata del 14 marzo '96, una lettera di Camillo Pericò scritta da Palermo al fratellino Francesco, che era a Venezia. Dice: « Per l'affare dei buoi *don Piddu* non vuol saperne. Sono 10 anni che non se ne occupa e non è in più in relazione. » Aggiunse: « Don Benedetto (che la questura non seppe trovare, e tutti sappiamo chi sia, e che fu poi arrestato) aspetta questi quattrini.... » ed altro che non colpisce Fontana.

Però a questa lettera ne seguirono altre e l'affare si concluse, e lo sappiamo perchè fu sequestrata un'altra lettera su cui vi prego di portare la vostra attenzione, signori giurati. E' in data del 24 aprile '96, e dice: « Mio caro Ciccio, ieri dopo di averti impostato una cartolina ricevei la tua raccomandata. *Questa mane un'altra per don Piddu*. Sul riguardo non ti posso dire nulla perchè trovai partito. Forse verrà questa sera. Appena arrivato *stabilirò ogni cosa*. »

E vi è una seconda parte che è utile leggere. Dice: « Oggi feci la domanda per porto d'armi, Ronga (un delegato della pubblica sicurezza di Palermo) era costernato perchè lo volevano traslocare (e versava nel seno dell'amico Camillo Pericò, falsario, la sua costernazione) però per mezzo dell'on. Palizzolo spera di rimanere a Palermo ». E rimase! Ricordatevi questo nome, Ronga, perchè forse lo rincontreremo. E' tutta una larga famiglia!

A questa lettera ne seguiva un'altra, nella quale tra molti altri discorsi Camillo Pericò aveva scritto al fratello, il giorno 25: « ti raccomando don Piddu ». La lettera e

l'unito vaglia avevano un significato evidente, quindi un'analoga contestazione a Pericò.

Quando gli è contestata la prima lettera, in cui si parla di don Piddu, dice Pericò: « Don Piddu è un *mercante catanese* ».

Bravo, dice il giudice, e il cognome? « Ah, il cognome non lo so! » E don Benedetto? — E' quello con cui non ha fatto l'affare, tanto vero che non me ne occupai più.

Ma questa lettera del 24 aprile, con la raccomandazione per don Piddu, è proprio quella dove c'è dentro il vaglia di Pericò a Fontana? « Sicuro, è proprio quella dove c'è il vaglia ». Ma allora — dice il giudice — don Piddu non può essere che Fontana! E Francesco Pericò ammette che il *don Piddu* di cui si parla nella lettera è *Giuseppe Fontana, impiegato del principe Mirto*.

Dunque, quando Fontana fa il suo interrogatorio si trova di fronte a tutto questo complesso di prove e di indizii, che lo smentiscono, e lo accusano.

Fontana va a Venezia ed è in carcere, e allora è nuovamente interrogato Camillo Pericò, il quale dice questo: « Il denaro a mio fratello lo *prestai io* Dissi di averlo avuto da un Fontana *che nemmeno conoscevo*. »

Naturalmente il magistrato veneziano se ne fa una risata. « Ma scusate—dice—come va che vostro fratello ha detto di averlo avuto *lui direttamente* da Fontana? Questa è una contraddizione in termini. »

Ma Pericò non si arrende ed allora gli viene opposta la lettera dove si dice: se questa sera don Piddu viene, stabilirò ogni cosa. » Ma—gli dice il giudice—se si trattava della restituzione di 200 lire che cosa significa: *stabilirò ogni cosa?* » Pericò risponde che non c'era nulla da fare, ma il fratello credeva che creditore fosse Fontana che non conosceva nemmeno!—Ricordate che Fontana invece ha detto di conoscere Pericò da due anni.—In quanto poi alla frase « stabilirò ogni cosa » era perchè suo fratello voleva gli si desse un regalo o si stabilissero gli interessi del capitale prestato. Capite? Gli interessi che si stabiliscono al momento della restituzione! E poi, come mai si può parlare di interessi?

Ma la prestazione, disse Francesco Pericò, era avvenuta in via d'amicizia, senza un soldo di interessi e senza un rigo di ricevuta! Era un insulto a Fontana regalargli die-

ci o quindici lire quando aveva fatto un prestito da amico! Ma tutto ciò è assurdo. Quella frase: quando viene Fontana *stabilirò ogni cosa*, ad altro doveva ben riferirsi!

E qui c'è un'altra cosa da dire: Francesco Pericò aveva detto di essersi fatto dare da Fontana L. 600. Invece Camillo Pericò aveva detto di aver prestato al fratello L. 400. E Camillo corregge: «no, è un equivoco! sono creditore di L. 600.» E allora—notate—si interroga Francesco Pericò che nel 16 maggio rimangia tutto e dice: « Così chiacchierando di questa cosa ho detto una inesattezza. La verità è che a me i quattrini me li prestò mio fratello. » « Ma se avete detto—gli si obietta—che ve li prestò Fontana in una miscela di biglietti! » « No—insiste—i quattrini me li prestò mio fratello. » E in base a questo l'avv. Stoppato che allora difendeva il Fontana ne domandò la libertà provvisoria! E la Camera di Consiglio di Venezia dice: Ma che libertà provvisoria! Se ci sono le prove! Se ci sono tali insanabili contraddizioni fra gli imputati da accertarne la reità! e respinse la domanda di libertà provvisoria.

A questo stato degli atti viene poi l'ordinanza 11 ottobre 1896 con la quale il Tribunale di Venezia dichiarò la propria incompetenza, perchè essendo stata scoperta a Napoli la fabbrica dei biglietti falsi, che era in rapporto con questi rappresentanti, che andavano spacciando i biglietti, il processo intero per connessione doveva istruirsi a Napoli.

Nel giorno 26 novembre 1896, a istruttoria non chiusa, quando, cioè, come consente l'avv. Stoppato, non si possono conoscere gli atti del processo, a Napoli l'avv. Cardinali presenta una memoria da cui sorge la conoscenza di tutto quanto esiste nel processo segreto; e dice che siccome i signori Pericò hanno ritrattato, è bene spiegato che Fontana non c'entra e gli tocca la libertà provvisoria!

Ma era presto ancora.

Seguì la requisitoria del 30 novembre che dice, che la perizia afferma che la firma di girata di Giuseppe Fontana, non è di Giuseppe Fontana, ma, — chi sa! forse perchè era troppo recente l'ordinanza della camera di consiglio di Venezia — non si ebbe il coraggio di accordare la libertà provvisoria. Si fece però questo bel ragionamento: la perizia ha escluso che la firma sia di Fon-

tana, ma c'è una grave contraddizione col Pericò, e allora occorre *fare un confronto!* Ma se i Pericò avevano rimangiato i loro deposti e si erano uniformati a Fontana che cosa vuol dire fare un confronto? In queste condizioni quando già sono di accordo, pur essendo inconciliabile la contraddizione fra le loro precedenti dichiarazioni, che cosa significa dare importanza a un confronto di cui si prevede l'esito? Vuol dire volersi far corbellare! Fra Fontana e Pericò che elementi di confronto ci potevano essere?

E non è tutto.

Si fa il confronto, questa forma di atto istruttorio con cui la giustizia ha voluto in questo caso farsi ingannare, e sapete come si fa? Per evitare che ci fossero imbrogli, si è cominciato col leggere a Francesco Pericò l'interrogatorio di Fontana! Lo dice il verbale. Capite? Gli si è letto quello che aveva detto Fontana, mettendolo perciò in grado di uniformarsi a lui, mentre i confronti si fanno per poter cogliere e sviluppare le contraddizioni degli imputati!

Il sistema ha fatto scuola, e lo vedremo a suo tempo. Altre cose si sono lette qui agli imputati appunto per evitare che, poveretti, cadessero in contraddizione!

E allora — lettogli l'interrogatorio di Fontana — Francesco Pericò, che già si era uniformato in massima con lui, si uniforma ancora più precisamente, e dice che egli per avere i quattrini si rivolse a Camillo, che gli parlò di un Fontana che li aveva prestati. E così si arriva allo scherzo giudiziario di fare un confronto fra i due Pericò, che, lo sappiamo, da Venezia a Napoli sono stati 14 giorni insieme, come furono uniti con Fontana, e hanno avuto tutto il tempo e l'agio di mettersi d'accordo! E sapete che cosa hanno il fegato di dire nel confronto? « Il Fontana di cui parlavo — dice Pericò Camillo — non è mica Giuseppe Fontana di Vincenzo. E' il barbiere Fontana che abita in via Macqueda e che non conosco nemmeno. Siccome sapevo che costui dà denari a prestito a forti interessi così ho scelto il suo nome per dirlo a mio fratello che faceva domande vivissime di quattrini » — e che come piamo li ebbe senza interessi!

Logico! Così sopprimendo tutta la prima parte del processo, dimenticando le lettere e le dichiarazioni che lo iden-

tificavano, la responsabilità di Giuseppe Fontana è cancellata.

E allora viene un'altra domanda di libertà provvisoria. Ma adesso tutto è in regola; si sono fatti i confronti e la requisitoria 31 dicembre dice tranquillamente, che dai confronti risulta chiaro come la luce del sole che il Fontana di cui si parlava era altra persona, il barbiere!

Ma voi vedete in che paese viviamo? E il primo interrogatorio in cui Pericò ha detto che si tratta di Fontana lo amministratore del principe Mirto? Ma che! All'ultima ora il gentiluomo Pericò ha dichiarato, per uniformarsi all'amico Don Piddu che si tratta di un altro, e tanto basta: diventa chiaro che il Fontana era altra persona!

Non importa che Francesco Pericò abbia dichiarato prima di avere avuto da Fontana la somma *direttamente* e non dal fratello. Sono inezie! Quello che importa è di dare a questo ottimo Signor Fontana, la libertà provvisoria con cauzione prestata da certo Tamaio, cugino suo, che potremo incontrare in seguito. Ma non bastava la libertà provvisoria! Bisognava venire all'assoluzione definitiva!

Ed allora ecco un'altra requisitoria che dice — non par vero! — che Fontana al postutto fu arrestato per i suoi precedenti penali e che c'era un solo elemento, il vaglia, contro di lui - Capite? Oltre il vaglia a lui intestato si sono trovate le lettere che lo designano, c'è la dichiarazione del correo che dice: « don Piddu Fontana è l'impiegato del principe Mirto », e il Procuratore Generale di Napoli dice che Fontana fu arrestato solo per i suoi precedenti penali e per nient'altro! Di tutti gli altri elementi non una parola! Non era possibile affermare l'innocenza di Fontana ricordandoli? Ebbene, si sopprimono! Contro lui, si dice, non c'era che un elemento: il vaglia. Ma la firma non è sua! E, allora, domandiamogli scusa, e paghiamogli un'indennità!

In conclusione: Fontana è assolto per mancanza d'indizii!

E volete sapere a che punto si arriva in questa strana protezione dei malfattori? Nessuno ha mai creduto di rilevare che il vaglia fu riscosso il 25 aprile, mentre l'arresto a Venezia dei quattro spacciatori seguì il 23 aprile,